



UNIVERSITÀ DI PAVIA
Dipartimento di
Scienze Politiche e Sociali

REGOLAMENTO DIDATTICO

(art. 12 - D.M. 22 ottobre 2004 n. 270)

coorte 2019-2020

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
COMUNICAZIONE DIGITALE

Classe LM – 59

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata
- Art. 2 - Testi normativi di riferimento
- Art. 3 - Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo
- Art. 4 - Servizi amministrativi di riferimento

PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

- Art. 5 - Scheda Unica Annuale del Corso di studio
- Art. 6 - Requisiti di ammissione
- Art. 7 - Organizzazione didattica
- Art. 8 - Piani di studio
- Art. 9 - Programmi di doppia laurea
- Art. 10 - Obblighi di frequenza e propedeuticità
- Art. 11 - Attività a libera scelta dello studente
- Art. 12 - Stage e tirocinio
- Art. 13 - Esami e valutazioni finali di profitto
- Art. 14 - Prova finale e conseguimento del titolo

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI

- Art. 15 - Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate
- Art. 16 - Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti
- Art. 17 - Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università straniere
- Art. 18 - Ammissione ad anni successivi
- Art. 19 – Certificazioni

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata

1. Il Corso di laurea magistrale in Comunicazione Digitale (da ora, CoD), attivato presso la sede di Pavia dell'Università degli Studi di Pavia, appartiene alla classe delle lauree magistrali in SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA, D'IMPRESA E PUBBLICITÀ (LM-59), come disposto dal Decreto Ministeriale 16 marzo 2007. La durata del corso di laurea magistrale in CoD è di due anni.
2. Il corso di laurea magistrale CoD afferisce al Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell'Università degli Studi di Pavia. Allo stesso corso partecipano i seguenti Dipartimenti dello stesso Ateneo pavese: Dipartimento di Giurisprudenza, Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Dipartimento di Studi Umanistici.

Art. 2 – Testi normativi di riferimento

1. L'organizzazione didattica e lo svolgimento delle attività formative previste nell'ambito del corso di laurea sono disciplinati, nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri di docenti e studenti, dal presente testo, dallo Statuto dell'Università degli Studi di Pavia, dal Regolamento generale di Ateneo, dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento per la composizione e il funzionamento dei Consigli didattici dell'Università di Pavia, dal Regolamento studenti e dal Regolamento del Dipartimento di Scienze politiche e sociali. I citati testi normativi sono disponibili sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Pavia, al seguente indirizzo: <http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/statuto-eregolamenti.html>.
2. Le vigenti disposizioni di legge si applicano per tutto quanto non sia espressamente previsto nel presente Regolamento.

Art. 3 – Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo

1. Sono organi del Corso di studio il Consiglio didattico e il Presidente del Consiglio didattico, come già disciplinati dalle altre fonti interne dell'Università degli Studi di Pavia. Il Consiglio didattico designa altresì, tra i propri docenti di ruolo cui è attribuito un insegnamento o un modulo di insegnamento o altra attività formativa del corso stesso, un docente responsabile, al quale è affidato l'espletamento delle procedure sia per l'autovalutazione, la valutazione periodica e l'accreditamento(AVA) sia per l'assicurazione della qualità (AQ), ferma restando la collegialità dei processi decisionali.
2. Il Consiglio didattico medesimo designa altresì un Gruppo di gestione per l'assicurazione della qualità (AQ), che coadiuva il docente responsabile nelle sue attività. Tale Gruppo di gestione è composto da docenti di ruolo cui è attribuito un insegnamento o un modulo di insegnamento o altra attività formativa del corso stesso in modo da essere espressione della natura interdipartimentale dello stesso Corso.

Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento

1. La Segreteria didattica del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali assicura l'opportuno supporto amministrativo per le attività didattiche del corso di laurea. Alla stessa gli studenti possono sottoporre problematiche inerenti le attività medesime

2. Per le questioni e le pratiche riguardanti la carriera dello studente (immatricolazione, trasferimenti, tasse, mobilità studentesca ecc.) la competenza è attribuita alla Segreteria Studenti di Ateneo.

3. È istituito, altresì, un Centro di Orientamento (C.OR.) per supportare gli studenti nella scelta degli studi universitari, durante la loro carriera e per facilitare l'ingresso del laureato nel mondo del lavoro. I servizi offerti dal C.OR. sono consultabili alla pagina <http://cor.unipv.it/>

PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Art. 5 - Scheda Unica Annuale del Corso di studio

1. Entro le scadenze, indicate annualmente dal Ministero, viene predisposta una Scheda Unica Annuale (SUA) del corso di laurea, in cui vengono riportate tutte le informazioni relative al percorso formativo previsto per la coorte di riferimento, consultabile alla pagina <http://sonl.unipv.it/ava/index.php/2019SUA32402.pdf>

Art. 6 - Requisiti di ammissione

1. Per essere ammesso al Corso di studio in CoD è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: Diploma di laurea (come disciplinato dal Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 o antecedente ordinamento come disciplinato dal Decreto Ministeriale 3 novembre 1999), ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e del quale sia riconosciuta l'idoneità nel territorio nazionale, ovvero ancora del diploma universitario di laurea triennale.

2. L'accesso al Corso di studio è consentito altresì allo studente che sia in procinto di conseguire un titolo di studio utile all'iscrizione: in questo caso, l'immatricolazione sarà effettuata sotto la condizione che il titolo sia effettivamente conseguito entro e non oltre il giorno 1 di marzo del medesimo anno accademico, e che all'atto della scadenza per la presentazione della domanda di ammissione lo studente abbia maturato almeno 150 crediti formativi.

3. Ai fini del soddisfacimento degli obiettivi del corso, agli studenti sono richiesti requisiti curriculari specifici e una adeguata preparazione iniziale. Tali requisiti consistono nel conseguimento della laurea nelle seguenti classi di laurea:

CLASSE L20 (Lauree in Scienze della Comunicazione)

CLASSE L16 Lauree in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione,

CLASSE L18 Lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale,

CLASSE L33 Lauree in Scienze Economiche,

CLASSE L36 Lauree in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali,

Per coloro che non provengono dalle classi di laurea sopra indicate, data la specifica natura interdisciplinare del CDLM, i requisiti curriculari minimi per consentire l'accesso sono indicati nell'elenco seguente:

a. 6 CFU nel settore SSD ING-INF/05 o assimilati che consentano una adeguata preparazione di base di tipo tecnico;

b. 6 CFU in almeno uno di questi SSD: SPS/04, SPS/07, SPS/08 ovvero SPS/09 on in SSD assimilati tali da consentire una adeguata preparazione di tipo socio-politologica e/o organizzativa;

c. 6 CFU in almeno uno di questi SSD: IUS/01, IUS/04, IUS/08, IUS/09 ovvero IUS/10 tali da consentire una adeguata preparazione di tipo giuridico

4. E' inoltre richiesta la conoscenza della lingua inglese, in forma scritta e orale. Il requisito minimo richiesto per l'iscrizione è il conseguimento del livello B2, che potrà essere documentato con la produzione delle apposite certificazioni, internazionalmente riconosciute.

5. Il possesso della preparazione iniziale degli studenti è verificato da un'apposita Commissione, nominata annualmente dal Presidente del Consiglio Didattico. A tale fine, i candidati forniscono alla Commissione l'opportuna documentazione, insieme alle certificazioni relative alla precedente carriera negli studi. La Commissione, inoltre, laddove necessario, procede ad un colloquio di valutazione con i candidati, in presenza o in modalità telematica. Modalità e termini per l'iscrizione al colloquio sono indicati nell'apposito bando che la Segreteria studenti dell'Università degli studi di Pavia redige e pubblica sul sito istituzionale dell'Ateneo. Devono obbligatoriamente sostenere il colloquio i candidati in possesso di titolo straniero.

Art. 7 – Organizzazione didattica

1. Le attività formative che fanno capo al Corso di laurea magistrale danno luogo all'acquisizione, da parte degli studenti che ne usufruiscono, di crediti formativi universitari (CFU) ai sensi della normativa vigente.

2. Il Corso di Studi prevede un rapporto tra crediti formativi e ore di lezione di 1 Credito formativo universitario (CFU) per ogni 6 ore.

3. Le attività didattiche si svolgono secondo il calendario deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Pavia, su proposta del Senato Accademico. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e attività integrative è stabilito di norma, per ciascun anno accademico, tra il 1° ottobre e il 30 giugno successivo. L'attività di didattica frontale è strutturata in semestri (da ottobre/dicembre a marzo/maggio). Ciascuno di questi prevede, di norma, un calendario di dieci settimane di lezione. I calendari delle lezioni vengono pubblicati sul sito web istituzionale del Corso di studio entro le scadenze Ministeriali per la compilazione della Scheda SUA e comunque entro il 30 giugno per quanto riguarda il primo semestre di lezione, ed entro il 30 settembre per il secondo semestre dell'anno successivo, all'indirizzo <http://cod.unipv.eu/orari/>.

4. Gli appelli d'esame sono organizzati sulla base di un calendario interno al Corso di studio e resi accessibili nell'area riservata del sito istituzionale dell'Ateneo entro le scadenze Ministeriali per la compilazione della Scheda SUA e comunque almeno due mesi prima dell'inizio di ogni sessione. Scaduto questo termine, gli appelli di esame non potranno più essere anticipati né soppressi.

Sono previste, nel corso dell'anno accademico, tre sessioni d'esame: due al termine del periodo di lezioni, ed una di recupero. Complessivamente, per ogni insegnamento saranno garantiti almeno sei appelli d'esami nel corso dell'anno accademico. Questi saranno così organizzati:

- gennaio-febbraio: tre appelli per gli insegnamenti le cui lezioni si sono svolte nel primo semestre, due per gli altri;

- giugno-luglio: tre appelli per gli insegnamenti le cui lezioni si sono svolte nel secondo semestre, due per gli altri;

- settembre: un appello per ciascun insegnamento.

L'intervallo tra un appello e il successivo non potrà essere di norma inferiore a due settimane. E' possibile fissare un appello straordinario nel mese di marzo per consentire allo studente a cui manchi unicamente un esame di potersi laureare nell'anno accademico in corso.

5. Ogni anno accademico sono previste cinque sessioni per sostenere la prova finale del Corso di studio. Date e orari delle sedute di Laurea sono pubblicati, entro le scadenze Ministeriali per la compilazione della Scheda SUA e comunque a inizio anno sul sito istituzionale del Corso di studio, nella sezione "Lauree", all'indirizzo: <http://cod.unipv.eu/corsi/calendario-sedute-dilaurea/> Per ulteriori dettagli sulla prova finale si rimanda all'art. 14 del presente regolamento.

Art. 8 - Piani di studio

1. Nei termini annualmente stabiliti dall'Ateneo lo studente è tenuto alla presentazione del piano di studio con le modalità indicate dai competenti uffici.
2. Si intende per piano di studio l'insieme delle attività universitarie ed, eventualmente, extrauniversitarie, che lo studente è tenuto ad acquisire, in termini di crediti formativi, ai fini del conseguimento del titolo.
3. Il piano di studio risulta comprensivo di attività obbligatorie, di eventuali attività formative opzionali e di attività scelte autonomamente dallo studente.
4. Sono previste due diverse tipologie di piano di studio, "standard" e "individuale".
5. Il piano di studio standard è annualmente approvato dal Consiglio di Dipartimento e, all'atto della presentazione da parte dello studente, si considera approvato d'ufficio. Per la coorte di riferimento i piani di studio standard è riportato nell'Allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
6. Lo studente che intende seguire un percorso formativo diverso da quello indicato nell'Allegato n. 1 può procedere alla presentazione di un piano di studio individuale qualora le attività didattiche, in esso previste, corrispondano ai vincoli imposti dall'ordinamento didattico del corso di laurea e comportino l'acquisizione di un numero di crediti formativi universitari non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.
7. Per il piano di studio individuale è richiesta l'approvazione da parte del Consiglio Didattico del Corso di studio, che terrà conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente e potrà suggerire le opportune modifiche al fine di rendere il percorso formativo maggiormente coerente con gli obiettivi formativi del corso.

Art. 9 - Programmi di doppia laurea

1. Non sono previsti programmi di doppia laurea.

Art. 10 - Obblighi di frequenza e propedeuticità

1. Non sono previsti obblighi di frequenza per le attività obbligatorie indicate dal Piano di studi. Per le attività a libera scelta dello studente (Art. 11 del presente regolamento) obblighi e requisiti di frequenza potranno essere indicati nel programma d'esame dell'insegnamento. Non sono previste propedeuticità tra gli insegnamenti del Corso di studio.

Art. 11 - Attività a libera scelta dello studente

1. Agli studenti è data facoltà di inserire nel Piano di studi attività a libera scelta per un valore complessivo di 12 CFU.
2. Gli insegnamenti e le altre attività didattiche che abilitano a conseguire tali crediti formativi possono essere scelti tra le materie previste nel Corso di studio, nonché, in generale, nell'offerta didattica dell'Ateneo o dei Collegi Universitari di Pavia, eccezion fatta per gli insegnamenti erogati da corsi di laurea a numero programmato nazionale di area medica e sanitaria. Il Consiglio Didattico si riserva comunque la facoltà di valutare la coerenza di tali insegnamenti rispetto agli obiettivi formativi del corso di studio, tenendo conto anche dell'adeguatezza delle motivazioni eventualmente addotte dallo studente.
3. Agli studenti è inoltre consentito acquisire 6 dei 12 CFU mediante l'inserimento nel Piano di Studi, a libera scelta, di un modulo integrativo di stage.

4. In base alle disposizioni dall'art.17, punto 7, del Regolamento Studenti dell'Università degli Studi di Pavia, è consentito agli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale di inserire, tra gli insegnamenti a libera scelta (TAF D) e/o in soprannumero rispetto al piano di studi, insegnamenti appartenenti all'offerta formativa dei corsi di studio triennali e magistrali. Come attività formative in soprannumero o a libera scelta gli studenti non potranno comunque scegliere insegnamenti già sostenuti durante le precedenti frequenze universitarie, a meno di non aver ottenuto specifiche convalide degli stessi. Gli uffici competenti verificheranno la corretta applicazione della regola in fase di controllo della carriera, preliminare all'ammissione alla prova finale. In caso di violazione della regola sopra indicata lo studente non sarà ammesso al sostenimento dell'esame di laurea e sarà obbligato alla modifica del piano di studio.

Art. 12 – Stage e tirocinio

1. Il tirocinio didattico (stage) è parte integrante del percorso formativo e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di laurea.

Tale tirocinio è obbligatorio e comporta l'acquisizione di 6 CFU per un totale di 150 ore.

Lo studente può richiedere l'autorizzazione a svolgere un tirocinio integrativo, della durata di ulteriori 150 ore, accreditabile con ulteriori 6 CFU come attività a libera scelta (TAF D). Scadenze e modalità di richiesta, attivazione ed accreditamento del tirocinio integrativo sono concordate con la segreteria studenti ed illustrate nel dettaglio sul sito web istituzionale del corso di laurea all'indirizzo: <http://cim.unipv.eu/procedura-stage/>. Il tirocinio didattico e l'eventuale tirocinio integrativo, per un totale di 300 ore e 12 CFU, devono essere svolti in continuità presso la medesima struttura ospitante.

2. Per lo studente che autocertifichi lo svolgimento di un'attività lavorativa è prevista l'approvazione da parte di un tutor interno, docente di ruolo del Dipartimento, di una relazione sostitutiva che approfondisca, mediante gli strumenti e le metodologie curriculari, l'esperienza lavorativa svolta o in corso di svolgimento. L'accREDITAMENTO dell'attività lavorativa è possibile solo in sostituzione del tirocinio didattico obbligatorio per un totale di 6 CFU.

3. Le richieste di svolgimento dei tirocini e le relative autorizzazioni saranno sottoposte al Docente delegato dal Presidente del Consiglio Didattico del Corso di studio.

4. Previa richiesta da parte dello studente, possono essere riconosciuti i tirocini di orientamento al mondo del lavoro effettuati su base volontaria, in sostituzione del solo tirocinio didattico obbligatorio e per un massimo di 6 CFU, purché coerenti con le finalità formative del Corso di studio.

5. Nell'ambito del programma Erasmus+ Traineeship, possono essere riconosciute attività di tirocinio svolte presso istituzioni o aziende europee. Su richiesta dello studente, le attività svolte sono accreditabili per un totale di 6 CFU in sostituzione dello stage curriculare previsto nel piano di studi. Qualora lo studente abbia già maturato i crediti di stage curriculare, l'attività di Erasmus Traineeship verrà riconosciuta tra le attività formative a libera scelta (TAF D).

In caso di attività che superino le 300 h lo studente può richiedere il riconoscimento di 12 CFU in sostituzione del tirocinio didattico curriculare obbligatorio e del tirocinio didattico integrativo.

Le modalità per la richiesta di riconoscimento sono illustrate sul sito web istituzionale del corso di laurea all'indirizzo: <http://cim.unipv.eu/procedura-stage/>.

6. Nell'ambito del programma di mobilità internazionale Erasmus+ o di analoghi programmi attivati dall'Università di Pavia, lo studente può richiedere il riconoscimento del periodo di permanenza presso Università ed Istituti di formazione superiore esteri, purché di durata non inferiore ai tre mesi, in sostituzione dello stage curriculare previsto nel piano di studi per un totale di 6 CFU. Qualora lo studente abbia già maturato i crediti di stage curriculare, il periodo di mobilità internazionale verrà riconosciuto tra le attività formative a libera scelta (TAF D). Le modalità per

la richiesta di riconoscimento sono illustrate sul sito web istituzionale del corso di laurea all'indirizzo: <http://cim.unipv.eu/procedura-stage/>.

7. E' consentito allo studente di richiedere il riconoscimento della propria attività sportiva come modulo di stage per un totale di 6 CFU, certificando debitamente, secondo le modalità stabilite dal Senato Accademico, la pratica di attività sportiva agonistica a livello olimpionico, mondiale o europeo. Le qualificazioni in "zona medaglia" ai campionati universitari nell'ambito di gare finali nazionali consente l'accREDITamento di ulteriori 6 CFU, riconosciuti come modulo di stage integrativo".

Art. 13 – Esami e valutazioni finali di profitto

1. Il corso di laurea magistrale prevede un numero massimo di 12 prove d'esame o valutazioni finali di profitto. Nel conteggio degli esami vanno considerate le attività formative caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni finali di profitto relativi a queste ultime attività vengono considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità (anche qualora i crediti assegnati diano luogo a più esami valutazioni finali di profitto). Tutte le restanti attività formative previste nel piano di studio (art. 10 comma 5 lettere c), d), e) del D.M. 270/2004) non rientrano nel conteggio del tetto massimo di esami o valutazioni finali di profitto; le prove previste per tali attività non dovranno comunque superare il numero di 5, ivi inclusa la prova finale per il conseguimento del titolo.

2. Gli esami comportano una valutazione espressa in trentesimi e riportata su apposito verbale. I crediti formativi si intendono acquisiti se la valutazione è uguale o superiore a 18/30, tranne per quanto stabilito al successivo comma 8. In caso di valutazione massima di 30/30, la Commissione può concedere la lode con decisione unanime. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione e l'eventuale annotazione sul verbale, utilizzabile a fini statistici, non è riportata nella carriera dello studente.

3. Gli esami si svolgono in forma scritta o orale; possono altresì svolgersi con entrambe le modalità. Per quanto concerne le prove scritte, è consentito allo studente, di potersi ritirare per tutta la durata delle stesse. Per quanto attiene le prove orali, in virtù di quanto disposto dall'art. 37 punto 5 del Regolamento didattico dell'Università degli studi di Pavia, è consentito allo studente di ritirarsi fino al momento immediatamente precedente alla verbalizzazione della valutazione di profitto.

Tali disposizioni sono integrate dalla disciplina per la verbalizzazione telematica delle valutazioni, disciplinata dall'apposito Allegato al Regolamento degli studenti che qui si intende integralmente richiamato.

4. Possono essere previste prove d'esame integrate per più insegnamenti coordinati, i quali devono essere impartiti nello stesso semestre. Qualora sia prevista la prova d'esame integrata:

- tutti gli insegnamenti coordinati devono essere indicati nel piano di studio dello studente;
- tutti gli insegnamenti coordinati devono essere impartiti nello stesso semestre;
- i docenti titolari partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti;
- la responsabilità della verbalizzazione è in capo a un solo docente designato preventivamente dal Presidente del Consiglio didattico del Corso di laurea.

5. Per poter essere ammesso a sostenere un esame, lo studente deve:

- a) essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie;
- b) procedere all'iscrizione on-line secondo le modalità illustrate dall'apposito allegato al Regolamento studenti richiamato al comma 3.

6. Nelle prove d'esame del Corso di Laurea non è previsto il salto d'appello in caso di valutazione insufficiente.

7. La Commissione d'esame è nominata dal Presidente del Consiglio Didattico, secondo le disposizioni del Regolamento didattico d'Ateneo. La commissione è composta da almeno due membri: il primo, con funzioni di Presidente, deve essere il docente responsabile dell'insegnamento o, in sua assenza, un altro docente dell'Ateneo afferente o riconducibile allo stesso settore scientifico-disciplinare o a settori affini; ogni altro componente deve essere scelto, di norma, fra i docenti dell'Ateneo afferenti o riconducibili allo stesso settore scientifico-disciplinare o a settori affini; possono far parte, in caso di necessità, cultori della materia di esame.

8. A seguito della frequenza di uno stage e della positiva valutazione della stessa da parte del responsabile stage, lo studente consegue un giudizio di idoneità, che verrà trascritto nella sua carriera. In proposito si applicano le disposizioni dell'art. 12. del presente regolamento.

Art. 14 - Prova finale e conseguimento del titolo

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale che consiste nella discussione orale di una tesi, elaborata dallo studente in modo originale, che ne riveli la capacità di ricerca autonoma, la maturità metodologica e di giudizio, la conoscenza della materia oggetto dell'elaborato e di altre discipline. La tesi deve essere corredata da:

a) un breve riassunto del lavoro;

b) una presentazione multimediale.

Alla prova finale è attribuito il valore di 18 CFU.

2. Per essere ammesso a sostenere la prova finale lo studente deve:

a) essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi dovuti per tutti gli anni di permanenza presso l'Università degli Studi di Pavia;

b) avere acquisito i crediti universitari previsti dall'ordinamento del corso di laurea;

c) avere presentato apposita domanda, nei modi e termini stabiliti dai competenti uffici dell'Ateneo. Si rimanda a tal fine alle informazioni pubblicate sul sito istituzionale del Corso di laurea, sezione "lauree", all'indirizzo <http://cim.unipv.eu/corsi/calendario-sedute-di-laurea/>. Alla domanda deve essere allegata la certificazione del pagamento dell'apposito contributo.

3. Lo studente è tenuto a presentare un elaborato che consiste in una trattazione esauriente, di almeno 200.000 caratteri, redatta sotto la guida di un docente di uno degli insegnamenti inseriti dallo studente nel suo piano di studi, o comunque un componente del Consiglio didattico di afferenza (relatore). La tesi potrà essere scritta anche in lingua inglese. In lingua inglese, oltre che in italiano, deve obbligatoriamente essere redatto l'allegato riassunto, della lunghezza massima di 2000 caratteri. L'argomento della tesi può essere scelto nell'ambito di un settore scientifico disciplinare nel quale lo studente ha sostenuto almeno un esame. Esso deve essere concordato con il relatore, a seguito di apposito colloquio almeno cinque mesi prima della data di laurea prevista. Nel caso l'elaborato sia redatto in lingua inglese è necessario rispettare le seguenti condizioni: a) che consti l'autorizzazione del relatore; b) che sia depositato presso i competenti uffici un abstract in lingua italiana che ne sintetizzi il contenuto; c) che il titolo e l'abstract siano redatti in doppia lingua, inglese e italiano. Nella domanda di laurea deve obbligatoriamente essere indicato un correlatore. Questo deve essere indicato dal relatore, eventualmente su proposta dello studente. Nel caso di mancata indicazione, il correlatore viene designato dal Presidente del Consiglio Didattico. Il relatore rimane libero, in ogni caso, di indicare in aggiunta al co-relatore così individuato anche un ulteriore correlatore (secondo

correlatore). Questo ruolo può essere svolto anche da una persona esterna al corpo docente dell'Università, che abbia avuto un ruolo importante nelle attività che hanno portato alla stesura dell'elaborato.

4. Lo studente deve consegnare una copia dell'elaborato, in formato cartaceo:

- al relatore, al co-relatore e all'eventuale secondo co-relatore, almeno 20 giorni prima della data prevista per la discussione della tesi di laurea;

- alla Segreteria studenti dell'Università, nel rispetto delle scadenze indicate sul sito web istituzionale del Corso di studi all'indirizzo <http://cim.unipv.it/web/didattica/lauree>. La copia per la segreteria deve essere redatta con stampa fronte/retro.

Lo studente, al fine della pubblicazione della sua tesi nell'OPAC di Ateneo o comunque al fine di rendere consultabile il suo elaborato da terzi, deve prestare il suo consenso sull'apposito modello predisposto dalla segreteria studenti. Questo deve essere consegnato all'atto della presentazione della domanda.

5. E' dovere degli studenti rispettare rigorosamente le norme che disciplinano la proprietà intellettuale: senza pregiudizio per le ulteriori sanzioni di legge, il plagio è perseguito dalla comunità accademica. A tal fine si rimanda a quanto previsto nel Regolamento studenti e nel Codice etico.

6. La prova finale si svolge in lingua italiana o inglese dinanzi alla designata Commissione. La prova finale è pubblica.

7. Il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università nomina, su proposta del Presidente del Consiglio didattico, e a norma di quanto disposto all'art. 23 comma 5. del Regolamento didattico di Ateneo, le Commissioni giudicatrici per il conferimento dei titoli di studio. Le Commissioni sono composte da sette membri, almeno quattro dei quali scelti tra i professori o ricercatori di ruolo, responsabili di insegnamenti o di moduli di insegnamenti impartiti nei Dipartimenti componenti il Corso di Studio, oppure cultori della materia di cui agli insegnamenti stessi. Al co-relatore, qualora impossibilitato a presenziare allo svolgimento della prova, è fatto obbligo di inviare un breve giudizio scritto al Presidente della Commissione. Il Presidente della Commissione giudicatrice è di norma il professore di prima o di seconda fascia con la maggiore anzianità di ruolo. Può altresì svolgere le funzioni di Presidente il ricercatore con la maggiore anzianità di ruolo. Il Presidente garantisce la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al Corso di laurea. Il Presidente designa, tra i componenti di ruolo della Commissione, il segretario incaricato della verbalizzazione.

8. Il calendario delle sessioni di laurea per l'intero anno accademico, nonché le scadenze per la presentazione dei documenti e degli elaborati alla Segreteria Studenti, sono determinati annualmente dal Consiglio Didattico, e successivamente pubblicate sul sito web istituzionale del Corso di laurea, con un anticipo di almeno 6 mesi rispetto alla prima sessione di laurea utile, all'indirizzo: <http://cod.unipv.it/web/didattica/lauree>.

9. La prova finale è valutata in cento decimi. Il voto finale è espresso collegialmente. La valutazione è considerata sufficiente a partire da un punteggio minimo di 66/110. In caso di

raggiungimento del punteggio massimo di 110/110, l'eventuale attribuzione della lode è subordinata alla effettiva rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato, secondo la valutazione unanime della Commissione. Inoltre: Il punteggio di ingresso del candidato è dato dalla media ponderata dei voti degli esami sostenuti, moltiplicata per 11, il tutto diviso per 3. In aggiunta alla media dei voti degli esami di profitto è altresì prevista: - l'assegnazione di 2 punti nel caso di partecipazione alla prova finale senza che il candidato sia divenuto fuori corso, ed avendo egli sostenuto tutti gli esami nel biennio; - l'assegnazione di 0,3 punti per ogni lode ottenuta nel corso degli studi. La media degli esami non viene arrotondata né per difetto, né per eccesso: l'arrotondamento avverrà, in seguito, sul voto della prova finale. Sono assegnati 1 o 2 punti a seguito di una prova finale valutata come sufficiente; 3 o 4 punti per una prova finale buona; 5 punti per una prova finale ottima. È possibile un punteggio maggiore di 5 punti, e sino ad un massimo di 7, in caso di una prova finale di eccezionale pregio. Questa eventualità, tuttavia, è subordinata alla preventiva presentazione di una richiesta scritta e motivata da parte del relatore e di un conforme parere scritto da parte del correlatore. Tale proposta deve pervenire al Responsabile del Corso di studio e al Presidente della Commissione di laurea con almeno dieci giorni di anticipo rispetto al giorno di discussione della tesi di laurea. Potrà essere assegnato, su indicazione unanime della commissione, 1 punto nel caso il candidato svolga una presentazione efficace dal punto di vista comunicativo, preferibilmente in lingua inglese e mediante supporto multimediale di elevata qualità.

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI

Art. 15 – Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate

Possono essere riconosciuti come crediti formativi universitari l'attività lavorativa e l'attività sportiva. Per l'accreditamento di tali attività si fa riferimento all'art. 12, commi 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti

1. Il Consiglio didattico del Corso di studio è l'organo competente a deliberare sul riconoscimento dei CFU nei casi di :
 - a) trasferimento da altro ateneo;
 - b) passaggio da altro corso di studio;
 - c) svolgimento di attività formative in altro ateneo, italiano o straniero.
2. Nel caso di trasferimento o passaggio dello studente in corsi di studio appartenenti alla stessa classe, la quota dei crediti formativi relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuti allo studente, non potrà essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
3. Il criterio di valutazione adottato per il riconoscimento dei CFU è quello dell'uguaglianza/affinità fra i settori scientifico disciplinari degli insegnamenti a cui gli esami afferiscono. Nel caso in cui l'uguaglianza/affinità disciplinare sia riscontrata, ma manchi la corrispondenza di CFU, il riconoscimento può essere parziale. In tal caso lo studente, per colmare l'eventuale lacuna formativa, deve concordare con il docente responsabile

dell'insegnamento un'integrazione della prova d'esame. La votazione finale sarà rappresentata dalla media fra il voto conseguito in precedenza e quello riconosciuto all'integrazione.

Lo studente può ottenere il riconoscimento di esami che non appartengano a Settori Scientifico Disciplinari uguali o affini a quelli presenti nel Piano di studi del Corso di laurea per un massimo di 12 CFU.

4. In relazione alla richiesta di trasferimento da altro Ateneo è prevista una valutazione preliminare della carriera. Lo studente interessato al trasferimento deve presentare domanda di pre-valutazione della propria carriera secondo i termini e le modalità indicate dal bando di cui all'art. 6 comma 5 del presente Regolamento Didattico.

5. Il periodo di validità dei CFU acquisiti è pari al numero di anni previsti nel Regolamento Studenti per la decadenza dallo status di studente. Scaduto tale termine il Consiglio didattico prevede forme di verifica dei CFU acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

6. In caso di rinuncia o decadenza dello studente, si applica la procedura indicata al punto 4 per il caso di trasferimento.

Art. 17 – Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università straniere

1. Il Corso di studio promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'inserimento strutturato, nei corsi di laurea e nei corsi di laurea magistrale, di periodi di studio all'estero. Questi sono organizzati sulla base di rapporti convenzionali di scambio con Università presso le quali sia in essere un sistema di crediti formativi facilmente riconducibile al sistema ECTS. I periodi di studio all'estero hanno di norma una durata compresa tra 3 e 10 mesi; la medesima può essere prolungata, laddove necessario, fino a un massimo di 12 mesi. Il piano di studio da svolgere presso l'Università di accoglienza, valido ai fini della carriera universitaria, e il numero di crediti acquisibili nel periodo di soggiorno all'estero devono essere congrui alla durata del periodo stesso.

2. Prima della partenza, lo studente è tenuto a presentare un learning agreement, contenente l'elenco dei corsi da seguire all'estero, i rispettivi crediti formativi e le corrispondenze con i corsi presenti nel Piano di studi del Corso di studio di appartenenza. Il learning agreement deve essere concordato tra lo studente, il responsabile Erasmus del Corso di studio e il responsabile dell'Ateneo ospitante e dai medesimi sottoscritto.

3. Al rientro, previa presentazione di un transcript of records rilasciato dall'Ateneo ospitante, lo studente richiede il riconoscimento del superamento degli esami sostenuti, consegnando apposito modulo alla Segreteria didattica del Corso di studio. Il Consiglio didattico ne delibera il riconoscimento, attenendosi alla Tabella di conversione adottata dall'Ateneo. Lo studente può richiedere il riconoscimento dell'esperienza Erasmus come modulo di stage o ai fini dell'integrazione dello stage.

4. Solo in casi straordinari e pienamente documentati saranno riconosciute attività non accreditate preventivamente, purché svolte durante il Corso di laurea e coerenti con il progetto formativo

Art. 18 – Ammissione ad anni successivi

Non sono previste forme di sbarramento all'iscrizione all'anno successivo al primo per motivi didattici.

Art. 19 – Certificazioni

1. Nell'ambito del Corso di studio non sono riconosciute certificazioni di competenze informatiche (ECDL). Il possesso di certificazioni internazionali che attestino il possesso di conoscenze linguistiche potrà essere preso in considerazione dai docenti dei singoli insegnamenti linguistici al fine di disporre riduzioni del programma d'esame, come debitamente indicato nelle pagine dedicate ai singoli insegnamenti del sito istituzionale del CdS, all'indirizzo <http://cim.unipv.eu/corsi/corsi-cpm/>
2. Tali certificazioni potranno altresì essere presentate per l'attestazione dei requisiti linguistici secondo le disposizioni dell'art. 6, co. 3, del presente regolamento.



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

Dipartimenti di Scienze Politiche e Sociali, Studi Umanistici, Scienze Economiche e Aziendali, Giurisprudenza, Ingegneria Industriale e dell'Informazione

**CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in
COMUNICAZIONE DIGITALE
(CLASSE DI LAUREA LM-59)**

PER ISCRITTI AL 1° ANNO Anno Accademico 2019/2020

CODICE	INSEGNAMENTO	CFU	SSD	AMBITO	TAF
	English language in the media	6	L-LIN/12	Altre conoscenze linguistiche	F
	Relazioni pubbliche	6	IUS/20	Attività formative affini o integrative	C
	Opinione pubblica digitale	6	SPS/04	Discipline della comunicazione pubblica e d'impresa	B
	Linguaggi per la comunicazione pubblica digitale	6	L-FIL-LET/12	Attività formative affini o integrative	C
	Advanced digital Marketing	6	SECS-P/08	Discipline della comunicazione pubblica e d'impresa	B
Un insegnamento a scelta tra:					
	Narrazione d'impresa	6	SPS/08	Discipline sociali, informatiche e dei linguaggi	B
	Giornalismo digitale	6	SPS/08	Discipline sociali, informatiche e dei linguaggi	B
Un insegnamento a scelta tra:					
Tecnologie digitali e persuasive design	12 CFU:				
	Tecnologie digitali per la comunicazione	6	ING-INF/05	Discipline sociali, informatiche e dei linguaggi	B
	Persuasive design	6	ING-INF/05	Discipline sociali, informatiche e dei linguaggi	B
Tecnologie digitali, web marketing e Social network	12 CFU:				

	Tecnologie digitali per la comunicazione	6	ING-INF/05	Discipline sociali, informatiche e dei linguaggi	B
	Tecnologie per il Web marketing e social network Optimization	6	ING-INF/05	Discipline sociali, informatiche e dei linguaggi	B

Un insegnamento a scelta tra:

Metodi digitali per la ricerca	12 CFU:				
	Metodi digitali per la ricerca sociale e di marketing	6	SPS/07	Discipline della comunicazione pubblica e d'impresa	B
	Big Data e modelli computazionali per il marketing	6	SECS-S/05	Discipline della comunicazione pubblica e d'impresa	B
Metodi di ricerca per le istituzioni	12 CFU:				
	Metodi digitali per la ricerca sociale e di marketing	6	SPS/07	Discipline della comunicazione pubblica e d'impresa	B
	Marketing politico e istituzionale	6	SPS/04	Discipline della comunicazione pubblica e d'impresa	B

II ANNO 2019/2020 60 CFU

CODICE	INSEGNAMENTO	CFU	SSD	AMBITO	TAF
	Modelli di organizzazioni Digitali	6	SPS/09	Discipline della comunicazione pubblica e d'impresa	B
	Public diplomacy in the digital era	6	SPS/06	Attività formative affini o integrative	C
Due insegnamenti a scelta tra:					
	Diritto pubblico dell'informazione e della comunicazione	6	IUS/10	Discipline della comunicazione pubblica e d'impresa	B
	Comunicare e informare nella P.A.	6	IUS/09	Discipline della comunicazione pubblica e d'impresa	B
	Protezione dei dati personali	6	IUS/01	Discipline della comunicazione pubblica e d'impresa	B
	Proprietà intellettuale e comunicazione digitale	6	IUS/04	Discipline della comunicazione pubblica e d'impresa	B
Esami a scelta		12			
	Stage	6			
	Prova finale	18			

TOTALE CFU: 120